

SENT. N. 110/08

N.....1677/05.....R.G.

Nr. Cron.....1005.....



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO DI 1° GRADO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO

Nell'udienza del giorno 8.2.2008

Nella causa vertente tra:

STEFANO TORCELLAN.....(Avv. Magalini)

e

TELECOM s.p.a.....(Avv.ti Maresca, Romei, Boccia e Bonifacio)

e

TELEPOST s.p.a.....(Avv.ti Tosi, Uberti e Bertagnolli)

ha pronunciato sentenza con il seguente

DISPOSITIVO

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata l'inoperatività dell'art. 2112 c.c. quanto all'operazione posta in essere tra Telecom s.p.a. e Telepost s.p.a. per cui è causa, e dunque la persistenza del rapporto di lavoro del ricorrente con Telecom s.p.a., condanna tale società a ripristinare il relativo rapporto di lavoro con mansioni coerenti con la qualifica di appartenenza ed a corrispondergli la retribuzione spettante.

Condanna Telecom s.p.a. a risarcire al ricorrente il danno da dequalificazione patito fin dal gennaio 2001, quantificato nell'80% della retribuzione netta percepita dal gennaio 2001 fino a aprile 2006, in solido con Telepost s.p.a. quanto al periodo successivo all'1.3.2004.



Allegato

ARCHIVIO ANLE ARCHIVIO ARCHIVIO ANLE ARCHIVIO ARCHIVIO ANLE ARCHIVIO ARCHIVIO ANLE ARCHIVIO

2/2

Compensa per metà le spese di lite tra le parti, e condanna le società convenute a corrispondere a favore del ricorrente, in solido tra loro, le residue spese di lite, che liquida in € 4.505,00, di cui € 5,00 per spese, € 2.000,00 per diritti ed € 2.500,00 per onorari, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Anna Maria...

